

D.Lgs. 81/08

Titolo IX

Decreto legislativo 3 aprile 2008 n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 123 del 3 agosto 2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici nei luoghi di lavoro

RISCHIO DA AGENTI CHIMICI

Titolo IX D.Lgs. 81/08

■ CAMPO DI APPLICAZIONE Art. 221

Protezione contro i rischi per la salute e sicurezza che derivano o possono derivare dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come il risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici

RISCHIO DA AGENTI CHIMICI

Titolo IX D.Lgs. 81/08

■ CAMPO DI APPLICAZIONE Art. 221

Si applica:

- ✓ A tutti gli agenti chimici pericolosi presenti in ambienti di lavoro
- ✓ Agli Agenti cancerogeni e mutageni
- ✓ Al trasporto di agenti chimici pericolosi

Esclusi: esposizione ad amianto e a radiazioni ionizzanti

RISCHIO DA AGENTI CHIMICI

Titolo IX D.Lgs.81/08

▪ DEFINIZIONI Art. 222

AGENTI CHIMICI

- ✓ Tutti gli elementi oppure composti chimici
- ✓ Da soli o nei loro miscugli
- ✓ Allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti
- ✓ Mediante qualsiasi attività lavorativa
- ✓ Prodotti intenzionalmente oppure no
- ✓ Immessi sul mercato oppure no

RISCHIO DA AGENTI CHIMICI

Titolo IX bis D.Lgs. 81/08

- **DEFINIZIONI Art.222**

AGENTI CHIMICI PERICOLOSI:

- ✓ SOSTANZE PERICOLOSE (D.Lgs 52/97)
- ✓ PREPARATI PERICOLOSI (D.Lgs. 65/03)
- ✓ Gli agenti chimici che pur non essendo classificati pericolosi possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di :
 - Proprietà chimico-fisiche oppure tossicologiche
 - Modo in cui sono utilizzati oppure presenti sul luogo di lavoro compresi gli agenti cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale

**SONO ESCLUSE LE SOSTANZE E I PREPARATI PERICOLOSI SOLO PER
L'AMBIENTE**

RISCHIO DA AGENTI CHIMICI

Titolo IX D.Lgs. 81/08

- **DEFINIZIONI art.222**

ATTIVITA' CHE COMPORTANO LA PRESENZA DI AGENTI CHIMICI

Ogni attività lavorativa in ogni tipo di procedimento compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti o che risultino da tale attività lavorativa

RISCHIO DA AGENTI CHIMICI

Titolo IX D.Lgs. 81/08

- **VALORE LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE**
limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento (primo elenco di tali valori è riportato nell'allegato XXXVIII)
- **VALORE LIMITE BIOLOGICO**
limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita o di un indicatore di effetto nell'appropriato mezzo biologico (primo elenco di tali valori è riportato nell'allegato XXXIX)

RISCHIO DA AGENTI CHIMICI

Titolo IX D.Lgs. 81/08

■ VALUTAZIONE DEI RISCHI Art.223

Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro

- Determina preliminarmente la presenza eventuale di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro (1° fase IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI)
- Valuta i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti (2° fase VALUTAZIONE DEI RISCHI)

RISCHIO DA AGENTI CHIMICI

Titolo IX D.Lgs. 81/08

■ VALUTAZIONE DEI RISCHI Art.223 – identificazione

PARAMETRI DA CONSIDERARE

- ❖ Le proprietà pericolose dell'agente (frasi R)
- ❖ Le informazioni contenute nella scheda di sicurezza
- ❖ Il livello, il tipo e la durata dell'esposizione
- ❖ Le circostanze di svolgimento del lavoro e quantità in uso della sostanza e del preparato
- ❖ I valori limite professionali e/o biologici dell'agente se esistenti
- ❖ Gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare
- ❖ Le conclusioni, se disponibili, delle azioni di Sorveglianza Sanitaria

RISCHIO DA AGENTI CHIMICI

Titolo IX D.Lgs. 81/08

- **VALUTAZIONE DEI RISCHI Art.223**

La vdr può includere la giustificazione che la natura e l'entità del rischio connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata

Nel caso di un'attività nuova la vdr deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività

Il ddl aggiorna periodicamente la valutazione, in occasione dei mutamenti che potrebbero averla resa superata e quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità

RISCHIO DA AGENTI CHIMICI

Titolo IX D.Lgs. 81/08

- MISURE E PRINCIPI GENERALI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI Art. 224
 - Progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione
 - Fornitura di attrezzature idonee e e relative procedure di manutenzione
 - Riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti e quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione, durata e intensità dell'esposizione
 - Misure igieniche adeguate
 - Metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici

RISCHIO DA AGENTI CHIMICI

Titolo IX D.Lgs. 81/08

- MISURE E PRINCIPI GENERALI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI Art. 224

Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che in relazione al tipo e alla quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro vi è solo un ***rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute*** e che le misure generali sono sufficienti non si applicano le misure specifiche, le disposizioni in caso di emergenza, la sorveglianza sanitaria e quindi la cartella sanitaria

RISCHIO DA AGENTI CHIMICI

Titolo IX D.Lgs. 81/08

VALUTAZIONE DEI RISCHI

SI DEVE CLASSIFICARE IL RISCHIO SIA PER LA SALUTE
CHE PER LA SICUREZZA

Se la natura e l'entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi

Se il tipo e la quantità di un agente chimico pericoloso e le modalità e frequenza di esposizione insieme a misure generali di prevenzione sono sufficienti a ridurre il rischio

IL RISCHIO E' BASSO PER LA SICUREZZA E
IRRILEVANTE PER LA SALUTE

RISCHIO DA AGENTI CHIMICI

Titolo IX D.Lgs. 81/08

■ VALUTAZIONE DEI RISCHI

RISCHIO CHIMICO NON IRRILEVANTE PER LA SALUTE

- MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (comprese le misurazioni dell'agente chimico)
- DISPOSIZIONI IN CASO DI INCIDENTI E DI EMERGENZE
- SORVEGLIANZA SANITARIA
- CARTELLE SANITARIE E DI RISCHIO

RISCHIO DA AGENTI CHIMICI

Titolo IX D.Lgs. 81/08

MISURE SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI

- **Progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati**
- **Appropriate misure organizzative e di protezione collettiva alla fonte del rischio**
- **Misure di protezione individuali, compresi i D.P.I., qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione**
- **Sorveglianza sanitaria dei lavoratori**

RISCHIO DA AGENTI CHIMICI

Titolo IX D.Lgs. 81/08

MISURE SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI

- Il ddl effettua la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute con metodiche standardizzate (salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di protezione) periodicamente e ogni volta che si modificano le condizioni che possono influire sull'esposizione
- Se viene superato un valore limite di esposizione professionale il ddl identifica e rimuove le cause del superamento
- I risultati delle misurazioni sono allegati al DVR (...)
- I superamenti dei valori limite vanno comunicati ai lavoratori e all'organo di vigilanza

RISCHIO DA AGENTI CHIMICI

Titolo IX D.Lgs. 81/08

■ **INFORMAZIONE E FORMAZIONE**

Il datore di lavoro deve

INFORMARE E FORMARE CIASCUN LAVORATORE SU:

- ✓ Agenti chimici pericolosi, Rischi per la sicurezza e la salute connessi con l'attività, Valori limite di esposizione professionale, Precauzioni e azioni per proteggere se stessi e gli altri

RISCHIO DA AGENTI CHIMICI

Titolo IX D.Lgs. 81/08

SORVEGLIANZA SANITARIA

- Va effettuata quando un lavoratore adibito a mansione che comporta a agenti chimici pericolosi per la salute è esposto ad un rischio non irrilevante per la salute
- Va effettuata prima di adibire il lavoratore alla specifica mansione
- Periodicamente una volta l'anno salvo altra valutazione del MC
- All'atto della cessazione del rapporto di lavoro

RISCHIO DA AGENTI CHIMICI

Titolo IX D.Lgs. 81/08

SORVEGLIANZA SANITARIA

Il monitoraggio biologico è OBBLIGATORIO per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un limite biologico. I risultati vanno allegati al DVR(...)

Se in un lavoratore o in un gruppo si evidenziano effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico il mc informa l'interessato e il ddl

Il ddl deve: sottoporre a revisione la vdr e le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi, tenere conto del parere del medico competente a tale proposito, sottoporre a visita medica i lavoratori che hanno subito un'esposizione analoga